

REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2002 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2002

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 gennaio 1994 le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Feta» relativa ad un formaggio, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 564/2002 ⁽⁴⁾, la denominazione «Feta» è stata registrata come denominazione di origine protetta.
- (3) Successivamente, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno proposto un ricorso per l'annullamento della suddetta registrazione a norma dell'articolo 230 del trattato.
- (4) Nella sentenza resa il 16 marzo 1999 in merito alle cause congiunte C-289/96, C-293/96 e C-299/96, la Corte di giustizia ha pronunciato l'annullamento parziale del succitato regolamento nella misura in cui registra la denominazione «Feta» come denominazione di origine protetta. La Corte considerava che la Commissione non avesse «preso correttamente in considerazione il complesso dei fattori di cui l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento base le imponeva di tener conto» e metteva in evidenza in particolare l'analisi insufficiente compiuta dalla Commissione del fattore attinente alla situazione concreta esistente negli Stati membri.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1070/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ha pertanto soppresso la denominazione «Feta» dall'allegato suddetto e dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (6) Successivamente, in data 15 ottobre 1999 la Commissione ha trasmesso a tutti gli stati membri un questionario particolareggiato destinato ad acquisire una valutazione completa e aggiornata della situazione esistente in ciascuno Stato membro con riguardo alla produzione e al consumo del formaggio «Feta» e, in generale, al grado

di effettiva conoscenza di tale denominazione da parte del consumatore comunitario.

- (7) Per quanto riguarda la produzione di formaggio «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: l'esistenza di una normativa nazionale o usi codificati specifici; le condizioni di attuazione della produzione di questo formaggio, in particolare gli obiettivi perseguiti, la natura privata o pubblica di tale iniziativa, i mercati e il profilo dei consumatori a cui essa è destinata; la ripartizione dei quantitativi prodotti all'anno; la destinazione finale della produzione e le denominazioni concrete delle marche commerciali utilizzate.
- (8) Per quanto riguarda il consumo di formaggio «Feta», gli Stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: l'esistenza di una normativa nazionale che disciplini la commercializzazione di tale formaggio, la ripartizione annua dei quantitativi consumati, la provenienza geografica del formaggio consumato e le etichette concrete presenti sul loro mercato.
- (9) Per quanto riguarda la conoscenza della denominazione «Feta», gli stati membri sono stati invitati ad indicare i seguenti elementi: le definizioni di tale termine, in particolare nelle opere a carattere generale quali dizionari o enciclopedie; gli studi o le indagini demoscopiche o qualsiasi altra informazione complementare.
- (10) La Commissione ha raccolto in una sintesi globale le informazioni ricevute, per Stato membro, sintesi successivamente corretta o modificata dagli Stati membri stessi.
- (11) Ne è risultato che in dodici Stati membri la produzione di formaggio «Feta» non è disciplinata da una normativa specifica che ne definisca le caratteristiche qualitative, le modalità di produzione ed eventualmente la zona geografica delimitata di produzione. In Grecia, gli usi in materia di produzione del formaggio «Feta» sono stati progressivamente precisati e codificati dal 1935 e la zona geografica di produzione, basata tradizionalmente su pratiche leali e costanti, è stata definita nel 1988. Dal 1963 vige in Danimarca una legislazione relativa ai requisiti qualitativi da rispettare per la produzione di formaggio «Feta» e un'analoga normativa è esistita nei Paesi Bassi dal 1981 al 1998. Va segnalato, peraltro, che il termine «Feta» figura nella regolamentazione comunitaria relativa alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e nella nomenclatura combinata. Tali normative rispondono a finalità di carattere esclusivamente doganale e non si preoccupano in alcun modo di tener conto della percezione che il consumatore ha di questo prodotto, né di disciplinare i diritti di proprietà industriale; esse non pregiudicano la scelta della denominazione con cui tale formaggio viene effettivamente commercializzato, che dipende esclusivamente da considerazioni connesse con le aspettative dei consumatori dei vari paesi di destinazione.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18.